

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDE

AGLI STUDI DI CONSULENZA
LORO INDIRIZZO

OGGETTO: CARENZA MALATTIA

In data 6 agosto 2009 la Sezione Edile di Confindustria Firenze e la Fillea Cgil-Filca Cisl-Feneal Uil di Firenze hanno sottoscritto un accordo relativo al trattamento di carenza malattia dei lavoratori ed alla contribuzione da versare alla Cassa Edile di Firenze allo stesso titolo.


Sulla base del predetto accordo Vi comunichiamo quanto segue:

- 1) Fermo restando quanto già previsto dall'art. 26 del CCNL 18 giugno 2008 (allegato 11), per le assenze per malattia iniziate successivamente al 1/9/2009 le imprese erogheranno all'operaio non in prova, per l'assenza per malattia, ad integrazione dell'articolo contrattuale sopra richiamato, un trattamento economico con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente definita.
- 2) La quota oraria di cui al comma precedente è calcolata applicando alla retribuzione oraria, come specificata dal richiamato art. 26 CCNL vigente, il coefficiente 0,70 per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia sia pari o inferiore a 12 (dodici) giorni
- 3) Il trattamento di cui sopra spetta all'operaio nei limiti di 3 (tre) eventi di malattia, regolarmente certificati, all'anno.
- 4) Il trattamento di malattia in questione è rimborsato dalla Cassa Edile all'impresa in regola con i contributi ad essa dovuti. Il rimborso verrà effettuato secondo le modalità definite in materia di malattia dalle norme del CCNL e CCPL vigenti.
- 5) Il contributo da versare alla Cassa Edile per i primi tre giorni di assenza per malattia è pari allo 0,30%.
- 6) In caso di previsione a livello di contrattazione nazionale di normative migliorative analoghe a quella di cui alla presente intesa, questa si intenderà decaduta e troverà applicazione la disposizione nazionale.

La contribuzione da versare, pertanto, in relazione a quanto sopra enunciato, nonostante i maggiori oneri, NON subirà alcuna variazione e resta pari allo 0,30%. Il trattamento di malattia suddetto sarà rimborsato dalla Cassa Edile alle Imprese in regola con i contributi. Il rimborso verrà effettuato secondo le consuete modalità utilizzate per gli altri periodi di malattia. Su richiesta della Cassa Edile, prima di procedere al rimborso, le imprese dovranno dimostrare di aver erogato gli importi ai lavoratori. Inoltre i periodi di carenza dovranno essere regolarmente certificati. Per eventuali informazioni relative a quanto sopra contattare telefonicamente il n. 055-4627792 oppure inviare una e-mail a: bonanno@cassaedilefirenze.it.

Cordiali saluti

Il Direttore
Rag. Filippo Farolfi



Nota importante per richieste rimborsi malattie e infortuni

La Cassa Edile, come previsto dal Regolamento, non rimborserà alle imprese le denunce incomplete, inesatte ovvero mancanti della documentazione prevista per i vari casi.